



ORIGINALE

PROVINCIA DI FORLÌ'-CESENA

GIUNTA PROVINCIALE

SEDUTA DEL 16 Settembre 2014

In seduta odierna, alle ore 10:20, nella sala delle adunanze della Residenza Provinciale, Piazza G. B. Morgagni n. 9 – Forlì, previo avviso del Presidente, si è riunita la Giunta Provinciale, nelle persone dei Signori:

1)	BULBI	MASSIMO	-	PRESIDENTE	A
2)	BRUNELLI	MAURIZIO	-	VICE PRESIDENTE	
3)	BAGNARA	GIANLUCA	-	ASSESSORE	
4)	BARAVELLI	BRUNA	-	ASSESSORE	
5)	GARBUGLIA	LUCIANA	-	ASSESSORE	
6)	MERLONI	DENIS	-	ASSESSORE	A
7)	MONTESI	MARINO	-	ASSESSORE	

Presiede il VICE PRESIDENTE BRUNELLI MAURIZIO.

Assiste il SEGRETARIO GENERALE GUIDA ENNIO.

Il numero è legale, la seduta è aperta.

Nel corso della seduta viene discussa la seguente proposta di deliberazione.

PROT. GEN. N. 85563/2014 DELIBERAZIONE N. 323

COMUNE DI BERTINORO. VARIANTE AL PIANO OPERATIVO COMUNALE ADOTTATO CON DEL. C.C. N. 34 DEL 07/05/2014. FORMULAZIONE RISERVE AI SENSI DELL'ART. 34 DELLA L.R. 20/2000 E SS.MM.II. ESPRESSIONE IN MERITO ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE AI SENSI DELL'ART. 5 DELLAL.R. 20/2000 E SS.MM.II. ESPRESSIONE DEL PARERE IN MERITO ALLA COMPATIBILITA' DELLE PREVISIONI CON LE CONDIZIONI DI PERICOLOSITA' LOCALE DEL TERRITORIO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. 19/2008.

LA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la Variante al Piano Operativo Comunale (POC) del Comune di Bertinoro, adottata con del. C.C. n. 34 del 07/05/2014, ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 24.03.2000, n. 20 *“Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio”*;

Dato atto che:

- gli elaborati della Variante al POC del Comune di Bertinoro sono stati trasmessi a questa Amministrazione provinciale in data 27/05/2014 (acquisiti agli atti con prot. n. 55136 in medesima data – Fascicolo 2014/07.04.01/28) per l'espressione dei pareri di competenza;
- in seguito all'adozione, sul BUR della Regione Emilia-Romagna n. 146 del 21/05/2014 è stato pubblicato l'avviso di deposito;
- gli elaborati costituenti il Piano sono stati depositati presso il Comune di Bertinoro per sessanta giorni a far data dal 22/05/2014;

Premesso che:

- il Consiglio provinciale, con del. n. 68886/146 del 14.09.2006, ha approvato il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) che assume per il Comune di Bertinoro il valore e l'effetto di Piano Strutturale Comunale (PSC) in virtù di apposito accordo amministrativo ai sensi dell'art. 21 della L.R. 20/2000, successivamente con delibera di Consiglio Provinciale n. 70346/146 del 19/07/2010 è stata approvata la prima variante integrativa al PTCP;
- il Comune di Bertinoro è altresì dotato di Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE) approvato dal Consiglio comunale con del. n. 43 del 07.05.2009 e di Piano Operativo Comunale (POC) approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 78 del 27/09/2012;

Considerato che le competenze che questa Provincia è chiamata ad esprimere nel merito della proposta presentata, riguardano:

- la formulazione delle riserve sulla variante al POC ai sensi del comma 6 dell'art. 34 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii.;
- la valutazione di sostenibilità ambientale della variante proposta ai sensi dell'art. 5, comma 7 della medesima L.R. 20/2000;
- il parere sulla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale del territorio (ex parere art. 13 della L. 64/74), ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19/2008, espresso nell'ambito delle riserve o degli atti di assenso comunque denominati, resi dalla Provincia nel corso del procedimento di approvazione dello strumento urbanistico;

Vista la legislazione nazionale e regionale vigente;

Visti gli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale nazionale;

Visti gli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale regionale vigenti:

- Piano Territoriale Regionale (PTR), approvato dall'Assemblea legislativa con del. n. 276 del 03.02.2010;
- Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), approvato con del. C.R. n. 1338 del 28.01.1993 e n. 1551 del 14.07.1993;
- Piano Regionale Integrato dei Trasporti (PRIT), approvato con del. C.R. n. 1322 del 22.12.1999;

- Piano di Tutela della Acque Regionale (PTA), approvato dall'Assemblea legislativa con del. n. 40 del 21.12.2005;
- Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico (PSRI) dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli approvato con del. G.R. n. 350 del 17.03.2003 e successiva Variante cartografica e normativa al Titolo II approvata con del. G.R. n. 1877 del 19.12.2011;

Visti gli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale provinciale vigenti:

- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) approvato con del. C.P. n. 68886/146 del 14.09.2006 e sua Variante integrativa approvata con del. C.P. n. 70346/146 del 19.07.2010;
- Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti (PPGR), approvato con con del. C.P. n. 71491/150 del 30.07.2007;
- Piano Infraregionale delle Attività Estrattive (PIAE) approvato con con del. C.P. n. 12509/22 del 19.02.2004;
- Piano di Gestione della Qualità dell'Aria (PGQA), approvato con del. C.P. n. 84071/175 del 24.09.2007;

Preso atto che la variante riguarda un'area che, nello specifico:

- è ubicata nel centro storico del Capoluogo in Via Oberdan a pochi metri di distanza da Piazza Libertà, cuore di Bertinoro;
- attualmente è di proprietà privata, di fatto è un vuoto urbano creatosi nei primi anni '60 a seguito della demolizione di un grande edificio, di proprietà comunale, che a causa dei bombardamenti bellici e dell'incuria, costituiva un grave pericolo per l'incolumità pubblica;
- pur non essendo pubblica, viene con il consenso tacito dei proprietari, utilizzata come parcheggio pubblico;
- nella Tav. D1.A del PSC è classificata come "unità minima d'intervento" soggetta a "Piano di Recupero" e ad intervento di "Ripristino edilizio";
- ha una capacità edificatoria pari a mq. 1.100 di SUL;

Considerato che il Comune di Bertinoro con delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 30/03/2011, aveva adottato la Variante al Piano di Recupero di Iniziativa Privata relativo all'area in oggetto, già approvato con precedente atto di C.C., che prevedeva il ripristino edilizio e quindi un intervento di ricostruzione del vuoto urbano, per una SUL pari a mq. 1.100 e una volumetria di mc. 3.360;

Evidenziato che durante tale seduta, in Consiglio Comunale si è aperto un dibattito sull'opportunità di portare avanti il Piano di Recupero e in particolare è emerso quanto segue:

"In riferimento alla delibera in oggetto il Consiglio Comunale, nella sua facoltà, intende dettare delle linee di indirizzo per lo sviluppo di tale area, senza ledere nessun diritto edificatorio nei confronti del privato promotore. Tali linee di indirizzo vanno nella direzione di ritenere quell'area strategica per lo sviluppo del centro storico stesso ed in particolare nella valorizzazione e rilancio del centro storico; nell'analisi e nella progettualità di una viabilità e sosta del centro storico a servizio sia per chi vi risiede, sia per chi possa avere interesse ad investire in strutture ed attività all'interno del centro storico; nell'attenzione da porre nella valutazione di aumento di volumetria in centro storico che possa creare disagio alla viabilità, all'ambiente e alla qualità della vita; nella necessità di mantenimento e incremento dei parcheggi in centro storico. Viste quindi tali linee di indirizzo, si chiede al Sindaco e all'Amministrazione di verificare le condizioni per dare all'area un uso e una destinazione alternativa coerente con le motivazioni sopra espresse, ribadendo la volontà di piena attenzione dei diritti del privato interessato".

Constatato che la proposta di Variante urbanistica al POC, proposta dall'Amministrazione Comunale non fa altro che accogliere le indicazioni del Consiglio Comunale nella suddetta seduta, prevedendo di:

- attivare le procedure espropriative per acquisire al patrimonio comunale l'area in oggetto;
- di modificare definitivamente la destinazione urbanistica dell'area, prevedendo nelle tavole D1.A-D1.2-D1.3 dello stato modificato, il parcheggio pubblico;
- di incamerare i diritti edificabili a fini residenziali per mq. 1.100 di S.U.L, che gravano sull'area e già considerati nel valore dell'indennità di esproprio del terreno;

Preso atto che la Variante Urbanistica al POC viene proposta in quanto tale e non come Variante al PSC, in quanto ricadente in quei casi previsti dal comma 3, dell'art. 28, della L.R. 20/00 e dell'art. 3.14 delle NTA del PSC;

Visti gli elaborati che compongono la variante predisposti dall'Ufficio di Piano del Comune di Bertinoro:

- a) Relazione descrittiva;
- b) Relazione di fattibilità economico-finanziaria e Agenda di attuazione del Piano;
- c) Tav. D.1.A;
- d) Tav. D.1.2;
- e) Tav. D.1.3;
- f) Piano particellare di esproprio e perizia tecnica per la determinazione del valore di mercato;
- g) Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale;
- h) Perizia di stima.

Preso atto dell'interesse pubblico che riveste la Variante in oggetto, nonché *“della dichiarazione di pubblica utilità”*, che il Consiglio Comunale intende rilasciare in sede di approvazione della presente Variante, a favore della realizzazione *“dell'opera pubblica”*, relativa al parcheggio che verrà realizzato sull'area oggetto di variante;

Visto il progetto definitivo del parcheggio pubblico predisposto dal Settore Tecnico LLPP – AE, composto dai seguenti elaborati:

- 1. Documentazione fotografica;
- 2. Relazione tecnica e illustrativa;
- 3. Tavola stato attuale;
- 4. Tavola stato di progetto;
- 5. Computo metrico estimativo e Elenco prezzi;
- 6. Quadro economico;

Evidenziato che il Comune ha dichiarato che provvederà successivamente all'approvazione della Variante in oggetto, a modificare il dimensionamento del PSC con diritti edificatori a fini residenziali per mq. 1.100 di SUL acquisiti dal Comune, aggiornando il sistema insediativo, attraverso la variante a tale strumento avviata con delibera di C.C. n. 184 del 14/11/2013, sulla quale questo Ente ha già fornito il proprio contributo istruttorio, ai sensi dell'art. 32 bis, c. 2 della L.R. 20/2000, con nota prot. 10017 del 29.01.14;

Vista altresì la Relazione di ValSAT presentata, relativamente alle previsioni inserite nella Variante urbanistica al POC i cui contenuti vengono brevemente qui di seguito descritti:

- 1. la proposta di una destinazione alternativa dell'area in oggetto, non fa altro che formalizzarne la destinazione d'uso, ormai da anni utilizzata a “parcheggio pubblico”;

2. la necessità di tale definitiva destinazione scaturisce da una valutazione dell'Amministrazione comunale, consapevole dei problemi di accessibilità e di parcheggio presenti nel Centro Storico del Capoluogo;
3. di ritenere l'area e il suo uso a parcheggio pubblico, una scelta strategica e necessaria per poter perseguire l'obiettivo che l'Amministrazione comunale si è data, di procedere alla pedonalizzazione del Centro Storico del Capoluogo, e quindi la necessità di mantenere e potenziare i parcheggi già esistenti che sono ubicati in prossimità di tali zone a limitato traffico veicolare.

La relazione in definitiva ritiene che la Variante in oggetto, pur non essendo coerente con le previsioni pianificatorie del PTCP, nonché con la disciplina particolareggiata del centro storico prevista dal PSC, rispetto alla nuova destinazione urbanistica:

- non è comunque incompatibile con tale disciplina;
- non comporta incrementi delle previsioni insediative e delle capacità edificatorie;
- non comporta un aumento delle dotazioni territoriali;
- regolarizza una situazione di fatto già esistente;
- risponde alle nuove esigenze e necessità determinatesi nel corso degli anni, di migliorare la fruizione e l'accessibilità del centro storico, dal punto di vista della qualità urbana.
- prevede in futuro di attuare comunque il PdR prevedendo la ricostruzione della cortina muraria, realizzando un edificio che comunque tenga conto delle esigenze di parcheggio pubblico del centro storico.

Atteso, in relazione alla procedura di valutazione ambientale, che:

- in adempimento a quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 5, comma 6, della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii. sono stati individuati quali soggetti competenti in materia ambientale da consultare:
 - ARPA Sezione Provinciale di Forlì-Cesena;
 - Azienda USL di Forlì;
- i suddetti Enti hanno inviato a questa Amministrazione provinciale i seguenti pareri:
 - ARPA Sezione Provinciale di Forlì-Cesena, con nota n° 63113 del 18/06/2014 dichiara che *“la Variante in oggetto non debba essere sottoposta a VAS”*;
 - Azienda USL di Forlì, con nota n° 71210 del 11/07/2014 dichiara che *“la Variante in oggetto non debba essere sottoposta a VAS”*;
- in adempimento a quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 5, comma 7, lett. c) della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii., che:
 - con nota acquisita al prot. prov. n. 75152 in data 28/07/2014, il Comune di Bertinoro ha comunicato che in data 22/07/2014 sono scaduti i termini per il deposito della Variante in oggetto e che non sono pervenute osservazioni in merito alla Variante urbanistica in oggetto;

CONSIDERATO

A) ESPRESSIONE DELLE RISERVE AI SENSI DELL'ART. 34 DELLA L.R. 20/2000 E SS.MM.II.

Competenza del piano

Come già richiamato nelle premesse il comma 3 dell'art. 28 prevede che:

“Le indicazioni del PSC relative: alla puntuale localizzazione delle nuove previsioni insediative, agli indici di edificabilità, alla modalità d'intervento, agli usi e ai parametri urbanistici ed edilizi, costituiscono riferimenti di massima circa l'assetto insediativo e infrastrutturale del territorio comunale, la cui puntuale definizione e specificazione è operata dal piano operativo comunale, senza che ciò comporti modificazione del PSC. La disposizione del presente comma prevale sulle previsioni dei PSC vigenti”;

Altresì a tale proposito si ritiene necessario richiamare anche il **comma 1, dell'art. 3.14 “Disposizioni per il Piano operativo comunale (P.O.C.)”**, delle NTA del PSC, che recita testualmente:

*“Il P.O.C. può modificare, senza costituire variante al P.S.C., la “disciplina di intervento”, per le unità minime dei centri storici e per gli insediamenti del territorio rurale la cui categoria sia: ristrutturazione edilizia, **ripristino edilizio**, contestualizzazione degli edifici incongrui e ristrutturazione urbanistica; ripristino tipologico limitatamente agli edifici inclusi nella perimetrazione del centro storico”.*

Tutto ciò premesso, considerando altresì nel caso specifico l'interesse pubblico che riveste la realizzazione dell'opera pubblica che si verrebbe a costituire nell'area oggetto di Variante specifica al POC, si ritiene che sia nella facoltà di tale strumento poter mutare **“la disciplina d'intervento, la destinazione urbanistica e l'uso”**, previste nella disciplina particolareggiata del centro storico contenuta nel PSC, per la suddetta “unità minima d'intervento”.

Ciò verificato, tuttavia si rileva che dalla documentazione allegata alla Variante in oggetto e dalla stessa delibera di adozione, non è chiaro come si intende operare relativamente ai diritti edificatori a fini residenziali per trasferire i 1.100 mq. di SUL che erano assegnati all'area oggetto di variante. Nello specifico non è chiaro se tale capacità edificatoria verrà riassegnata all'interno del perimetro del centro storico o addirittura in futuro alla stessa area, o in ambiti del territorio urbanizzabile già conformati dal PSC (aumento della capacità prevista) o, vista la ridotta dimensione, modificando il territorio agricolo e inserendo la previsione operando una ricucitura funzionale dei tessuti urbanizzati esistenti.

Non è altrettanto chiaro se tale capacità edificatoria che il Comune acquisisce insieme all'area, andando quindi a far parte del “patrimonio comunale”, venga riassegnata ad un terreno di proprietà pubblica o ad uso pubblico, o privato e - considerando la destinazione residenziale - se rivestirà eventualmente un carattere sociale.

A1) Alla luce delle considerazioni di cui sopra, si reputa necessario che l'Amministrazione comunale, in sede di approvazione della presente variante, definisca chiaramente e nel dettaglio come intende utilizzare e riassegnare tale capacità edificatoria acquisita “al patrimonio comunale”, provvedendo conseguentemente alle necessarie varianti agli strumenti urbanistici interessati dalla modifica.

B) ESPRESSIONE IN MERITO ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. 20/2000 E SS.MM.II.

In relazione alla VAS-ValSAT del POC in oggetto, tenuto conto dei pareri espressi dai soggetti competenti in materia ambientale e demandando all'Amministrazione comunale il recepimento delle specifiche valutazioni, e tenuto altresì conto delle osservazioni trasmesse, si esprime **parere favorevole** alle seguenti condizioni:

B.1) Conseguentemente alla riallocazione della capacità edificatoria, andrà valutato sotto l'aspetto ambientale anche il nuovo sito destinato al suo accoglimento, coerentemente allo strumento urbanistico che verrà modificato da tale trasferimento.

B.2) Ai sensi dell'art. A-23 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii., si precisa che l'attuazione della capacità edificatoria a prescindere dalla zona in cui verrà recuperata, sarà comunque subordinata alla realizzazione e attivazione di una adeguata dotazione di standard pubblici (parcheggi e verde) e alla verifica/adeguamento o realizzazione delle reti infrastrutturali.

C) INQUADRAMENTO GEOLOGICO ED ESPRESSIONE DEL PARERE AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. 19/2008

Visti i contenuti della Variante urbanistica al POC e il proprio precedente parere rilasciato sull'area in oggetto relativo al Piano di Recupero, si esprime parere favorevole, ai fini dell'espressione di parere, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 30.10.2008, n. 19 in merito alla compatibilità delle previsioni del Piano con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio,

Dato atto infine che questa Provincia provvederà a rendere pubblico il risultato della verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

Viste le dichiarazioni espresse ai sensi dell'ex art. 6-bis della L. 241/1990, dalla Posizione Organizzativa e dal Responsabile del Procedimento in merito alla non sussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale;

Visto il parere favorevole espresso dalla Posizione Organizzativa in merito alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 del Dlgs n. 267/00;

Visto il parere favorevole espresso dal Dirigente del Servizio Bilancio Finanze e Provveditorato in merito alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 del Dlgs n. 267/00;

A voti unanimi;

DELIBERA

- 1. Di esprimere, in relazione alla Variante al POC del Comune di Bertinoro, adottata con deliberazione del Consiglio comunale n. 34 del 07/05/2014 e trasmessa a questa Amministrazione provinciale in data 27/05/2014, parere favorevole condizionato alla riserva ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 e s.m.i., contenuta ed illustrata nella parte narrativa della presente deliberazione al punto A.1.**
- 2. Di esprimere, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii., valutazione ambientale positiva alle condizioni illustrate nella parte narrativa di cui ai punti B.1 e B.2.**
- 3. Di esprimere, in relazione alla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19/2008, parere favorevole.**
- 4. Di trasmettere copia conforme del presente provvedimento deliberativo al Comune di Bertinoro per l'assunzione delle decisioni in merito alle riserve sopra formulate.**

5. Di trasmettere copia conforme del presente provvedimento deliberativo al Servizio Pianificazione Territoriale della Provincia di Forlì-Cesena.

Successivamente, con separata votazione espressa in forma unanime e palese, il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.lgs. 267/200



PROVINCIA DI FORLÌ - CESENA

(Delibera prot. n. 85563 del 15/09/14)

OGGETTO: Comune di Bertinoro. Variante al Piano Operativo Comunale adottato con del. C.C. n. 34 del 07/05/2014 - Formulazione riserve ai sensi dell'art. 34 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii. - Espressione in merito alla valutazione ambientale ai sensi dell'art. 5 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii. - Espressione del parere in merito alla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale del territorio ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19/2008.

Pareri ex art. 6-bis della L. 241/1990

☒ La sottoscritta Ing. Simona Savini P.O. "Nucleo Urbanistica", dichiara che non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis L.241/1990:
Lì, 15/09/2014.....

Simona Savini

☒ La sottoscritta Arch. Emanuela Piolanti Responsabile del Procedimento dichiara che non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis L.241/1990:
Lì, 12/09/2014

Emanuela Piolanti

Pareri dei Responsabili dei Servizi, art. 49 comma 1 D.Lgs. 267/2000

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA:

☒ Il sottoscritto esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa

☐ Il sottoscritto esprime parere NON FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa

Lì, 15/09/2014.....

IL DIRIGENTE/TITOLARE DI
POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Simona Savini

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE:

☒ Atto non comportante riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente

Lì, 16/9/14.....

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO

[Signature]

☐ Atto comportante riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente. Il sottoscritto esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile

☐ Il sottoscritto esprime parere NON FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile

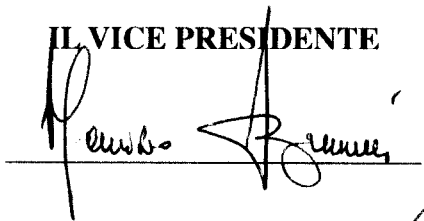
Lì,

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO

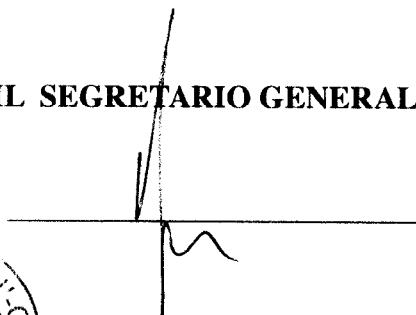
.....

IL PRESENTE VERBALE VIENE LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO COME SEGUE:

IL VICE PRESIDENTE



IL SEGRETARIO GENERALE

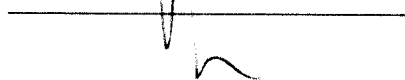




PUBBLICAZIONE ed ESECUTIVITA'

Il sottoscritto certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo on line di questa Provincia dal 18 SET. 2014 per quindici giorni consecutivi e diviene esecutiva dopo il decimo giorno dalla predetta data.

IL SEGRETARIO GENERALE



Il sottoscritto certifica che la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

IL SEGRETARIO GENERALE



